

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 18.9.2013 La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Fattura: ok al decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione serve di più e grava sull'opposto.

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 7.2.2013

...omissis...

Nel caso di specie, poi, il Giudice di Pace ha ritenuto che la medesima sia stata sanata in comparsa conclusionale con la produzione della visura camerale attestante il nome e la carica del sottoscrittore, Detto assunto, poi. non risulta contestato ne quanto alla tempestività del chiarimento né quanto al merito. Il motivo, pertanto, fondato esclusivamente sul presupposto della insanabilità della procura va rigettato.

E' fondato, invece, il secondo motivo di opposizione.

Invero dalla stessa visura prodotta in primo grado dall'opponente risulta che la denominazione della società è esclusivamente D & G sicchè la sua sede è in Bari...omissis.... Entrambi detti elementi risultano correttamente indicati sia nel ricorso monitorio che nel successivo decreto. Deve escludersi, pertanto, che la mera indicazione erronea del gruppo di cui la società faceva parte (Da..invece di do...) - indicazione per altro prova di qualsiasi valenza giuridica - fosse idonea a determinare confusione sul soggetto cui era indirizzata la pretesa creditoria. Va, per altro, aggiunto che la revoca del decreto ingiuntivo per il vizio rilevato dal Giudice di Pace - vizio che, invece, non è dato ravvisare - non esimeva quest'ultimo dal pronunciarsi, comunque, nel merito della pretesa avanzata dal creditore - attore in senso sostanziale - nel giudizio di opposizione.

La riforma della sentenza impugnata sulla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva impone, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, e della riproposizione in questa sede delle ragioni di inerito già spese in primo grado da entrambe le parti, l'integrale esame nel merito della pretesa azionata.

Deve per altro evidenziarsi che il principio secondo cui il giudizio diventa improcedibile nel caso di fallimento del debitore e il creditore, per realizzare il credito, deve proporre domanda di ammissione al passio secondo la disciplina contenuta negli articoli 52, secondo comma, e 93 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, subisce deroga nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza, non passata in giudicato, prima della

dichiarazione di fallimento. In tale ipotesi, invero, a nonna dell'art. 96 della L. fallimentare, il giudizio di appello avverso la sentenza già emessa deve essere promosso in Sede ordinaria davanti al giudice naturale dell'impugnazione, sia nel caso che questa venga proposta dal fallimento, sia nel caso di gravame del preteso creditore. Del resto la regola contenuta nella nonna citata, secondo la quale, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione di questa in via ordinaria se non si vuole ammettere il credito stesso al passivo del fallimento trova estensiva applicazione anche nell'ipotesi in cui la sentenza abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda del creditore, il quale, pertanto, per evitare gli effetti preclusivi della sentenza è tenuto ad impugnarla o a proseguire il giudizio nei confronti del curatore

Con il ricorso monitorio la RDG agiva per il pagamento della somma di Euro 2582.00 portata dalla fattura n. 67/2002. Alla pretesa resisteva la creditrice eccependo in via preliminare che la fattura non costituiva valida prova scritta ai fini della ingiunzione di pagamento e nel merito che la fattura in atti si riferiva ad una fornitura di 40.000 tovagliette di carta mai consegnate e di cui la RDG aveva presentato solo un campione, tempestivamente contestato perché non contenente la dizione "per alimenti".

Resisteva la odierna appellante eccependo che aveva consegnato una prima fornitura di 12.000 tovagliette regolarmente accettate e pagate e che il resto della fornitura era stato rifiutato perché la committente aveva preteso una riduzione sul prezzo.

Ciò posto, il primo motivo di opposizione è infondato in quanto la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/2011).

Nel merito è principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione controparte. dell'inadempimento o dell"inesatto adempimento della mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; equale criterio di riparto, tuttavia, è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso restano invertiti i moli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione (per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare la regolarità di quest'ultima (Cass. n. 3373/2010).

Nel caso di specie, a fronte della eccezione relativa alla mancata consegna della fornitura e, comunque, alla realizzazione di un campione di tovaglietta rifiutato in quanto non idoneo per mancanza della dizione "per alimenti" era onere della creditrice dimostrare l'esatto adempimento qualitativo e la offerta della prestazione illegittimamente rifiutata.

Di tanto, tuttavia, non vi è alcuna prova. Va rilevato che, sebbene risulti agli atti una copia non valida a fini fiscali di una precedente fornitura di tovagliette, non vi è alcuna prova della circostanza che le medesime siano state accettate e pagate. La circostanza, poi, è stata smentita dal teste Guarino Cataldo. L'assunto della creditrice secondo cui il rifiuto frapposto alla consegna ed al pagamento sarebbe illegittimo come provato dalla pregressa accettazione di forniture di tovagliette del tutto identiche, e rimasto indimostrato. Quanto alla, mancata esibizione delle scritture contabili, oggetto della istanza ex art. 210 c.p.c., la circostanza, anche in ragione del fallimento della debitrice non appare idonea, in mancanza di altri riscontri, a corroborare l'assunto della parte.

L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.

Le spese restano compensate in ragione della contumacia della curatela e della fondatezza delle censure mosse avverso la motivazione di cui alla sentenza impugnata

P.O.M.

Definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 4710/04 del Giudice di Pace di bari spiegato da D.G.R. in qualità di titolare della ditta RDG nei confronti di D & G citazione notificata il 17 gennaio 2005 così provvede

rigetta l'appello e, per 1'effetto, conferma la sentenza impugnata Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite Così deciso in Bari, il 22 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2013.